
COMUNE DI BELLINO

AFFITTANZA AGRARIA SU BENE DEMANIALE O PATRIMONIALE INDISPONIBILE

**(combinato disposto art. 6 legge n. 228/2001 e normative sulle affittanze agrarie ivi
richiamate)**

Premesso che:

- il Comune di BELLINO di seguito denominato proprietà, in data ha individuato gli aventi diritto all'uso civico di pascolo;

1) l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo
....., di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria
dei terreni, così come risulta da atto di assegnazione ...;

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune (o altro Ente)
....., ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune (o altro Ente),- C. F., nella persona di
Dirigente/Funziionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento,
.....,

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa
..... (C. F.) con sede in, via n°
/dell'Associazione temporanea di scopo fra le imprese.....(C. F.
.....), che per la stipula del presente atto ha richiesto l'assistenza della
..... alla quale è associata
e nella quale si riconosce:

a) uso civista ...

stipulano quanto segue:

Art. 1 – (Oggetto del contratto – natura dell'affittanza).

Il Comune di BELLINO concede in affitto su bene demaniale ovvero patrimoniale indisponibile (art. 6 legge n. 228/2001), con applicazione delle normative sugli affitti agrari per quanto compatibili, all'uso civico (di seguito denominata concessionario o affittuario), che accetta, i terreni riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha....., così identificati, su terreni gravati totalmente d'uso civico:

...

...

...

In virtù della particolare natura del bene (bene equiparato a demanio, trattandosi di uso civico), giuridicamente il rapporto è di concessione di bene demaniale, con piena salvaguardia della posizione del Comune concedente a tutti gli effetti della normativa sull'uso civico. In forza del rinvio operato dall'art. 6 della legge n. 228/2001, anche per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili, alle norme sugli affitti agrari, si evidenzia che tale rinvio non muta la definizione e configurazione giuridica dei beni e i relativi diritti e obblighi delle parti previsti dalle norme sull'uso civico, ivi compreso il regolamento comunale.

Il terreno si intende concesso a corpo secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale, sempre osservati e riconosciuti.

L'identificazione, la delimitazione dei confini si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano forestale territoriale della Regione Piemonte.

All'arredo degli eventuali fabbricati provvederà il concessionario/affittuario a sua cura e spese.

Il concessionario/affittuario è autorizzato ad esercitare nei terreni di cui al presente contratto anche le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario e nel rispetto dei vincoli e destinazioni d'uso.

Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine "pascoli", è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista, per mera esigenza di tutela del bene comunale.

Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione prevista dal disciplinare allegato al regolamento.

Trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. N. 228/2001 s.m.i

Art. 2 (Durata dell'affittanza)

La durata dell'affittanza è prevista fino al termine dell'annata agraria in corso.

La concessione cesserà senza necessità di disdetta a tale termine, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.

Art. 3 (Canone d'affittanza forfettario e tassa pascolo)

Il canone d'affittanza forfettario ammonta ad euro _____ per comprensorio, annui.

In aggiunta ad esso, dovrà essere corrisposta la tassa pascolo, sulla base dei conteggi comunali, ed entro il 30 novembre di ogni anno, o altro termine stabilito dal Comune.

Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora il concessionario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Piano pastorale.

L'incremento o la riduzione non possono eccedere il 20%

Art. 4 (Ritardato pagamento)

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre configura inadempienza contrattuale grave e comporta la risoluzione del contratto, ove l'ente proprietario si avvalga di tale facoltà.

Art. 5 (Responsabilità)

Il concessionario/affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei terreni, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dei terreni di bestiame proveniente da

terreni confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, i terreni non possano essere praticati per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'utilizzo dei terreni venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria, o non sia possibile per qualunque altro motivo.

Il concessionario dichiara di aver stipulato polizza per responsabilità civile verso terzi come di seguito indicato:

Art. 6 (Obblighi delle parti)

Il concessionario deve provvedere al regolare pagamento del canone e tassa pascolo, rispettare quanto previsto dal capitolato e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 7 (Decadenza)

Il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta la concessione/affittanza nel caso in cui il concessionario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal disciplinare, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.

La concessione inoltre può venire meno in relazione a quanto indicato all'art. 1, e per ogni altra evenienza prevista dal disciplinare, dal bando, dal regolamento comunale per utilizzo usi civici e pascoli.

In particolare, il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione. Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.

Art. 8 (Disciplinare)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal disciplinare allegato al regolamento comunale in materia, adottato con deliberazione consiliare n. _____ in data _____, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto anche se non allegato.

Il concessionario/affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli della presente concessione:

1) Oggetto del contratto – natura dell'affittanza 2) Durata dell'affittanza; 3) Canone; 4) Pagamento del canone; 6) Obblighi delle parti; 7) Decadenza; 8) Disciplinare; 10) Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento.

IL CONCESSIONARIO/AFFITTUARIO

Il concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, approva espressamente i seguenti articoli della presente concessione:

1) Oggetto del contratto – natura dell'affittanza 2) Durata dell'affittanza; 3) Canone; 4) Pagamento del canone; 6) Obblighi delle parti; 7) Decadenza; 8) Disciplinare; 10) Norma di rinvio e risoluzione/recesso per annullamento.

IL CONCESSIONARIO/AFFITTUARIO

Si attesta che per la stipula del presente atto il concessionario/affittuario e' stato assistito dai Sigg.....e....., nella loro qualità di funzionari della di..... i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto richiamati dall'art. 6 del d. lgs. N. 228/2001, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali concessorie e affittuarie.

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig.

.....

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale: Sig.

.....

**DISCIPLINARE CONCESSIONE in AFFITTANZA TERRENI DI PROPRIETA'
PUBBLICA INSISTENTI SU TERRENI DI USO CIVICO.**

COMUNE di BELLINO

Premessa

Il presente disciplinare è parte integrante del regolamento adottato con deliberazione consiliare n. ____ in data _____, e costituirà parte integrante di ogni contratto di concessione relativo a terreni adibiti a pascolo del Comune di Bellino.

Tali terreni sono concessi nelle condizioni in cui si trovano. Il riferimento al termine "pascoli", è da intendersi come puramente relativo all'eventuale tale utilizzo dei terreni da parte del concessionario, ma il Comune non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale utilizzo in tal senso. La disciplina di tale attività viene peraltro prevista in capitolato, per mera esigenza di tutela del bene comunale.

Peraltro i terreni debbono essere utilizzati in relazione all'attività zootecnica aziendale. A tale scopo, viene richiesta la documentazione di cui all'art. 4.

Art. 1 (Durata della monticazione e carico)

Per l'apertura e la chiusura della stagione pascoliva si osservano le date previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e cioè nei terreni pascolavi posti ad altitudine fino ai 1500 m.s.l.m. l'apertura e la chiusura sono fissate rispettivamente al 1° marzo a 30 ottobre e nei terreni posti ad altitudine superiore ai 1500 metri s.l.m. esse, invece sono fissate al 1° giugno e 30 settembre. Si ritiene, però opportuno, trovandosi, il

Comune di Bellino, ad altitudine superiore ai 1500 metri s.l.m. di non rispettare l'apertura del 1° giugno e la chiusura del 30 settembre ma bensì di variare l'apertura al 1° maggio e per quanto riguarda la chiusura poter pascolare il bestiame fin quando ha erba a sufficienza per nutrirsi, e finché non ci sia impedimento causato dal freddo e dalla neve, fattori che colpiscono il Comune di Bellino assai presto nella stagione autunnale.

In caso di utilizzo a pascolo, il periodo di monticazione potrà iniziare quando le condizioni della vegetazione siano idonee, e dovrà avere la durata minima indicata nel regolamento.

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale ovvero nel rispetto di altre disposizioni del soggetto competente.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico previsto è compreso tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. Sono fatte salve norme regionali o di altro soggetto, sopravvenute.

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 2 (Tecnica di pascolo)

In caso di utilizzo a pascolo, tutta la superficie, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 3 (Documenti)

Allo scopo di verificare l'utilizzo dei terreni per esigenze connesse con la propria attività agricola zootecnica e alla stipula della concessione, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà. In caso di utilizzo a pascolo, entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 4 (Verifiche e penalità)

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

E' facoltà del Comune delegare a soggetti terzi il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto Pac o del Piano di Sviluppo rurale.

Qualora i terreni non vengano caricati con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del

bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Nel caso in cui il terreno non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone, e l'Ente proprietario potrà trattenere l'intera cauzione eventualmente costituita o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione, salvo che provi comunque l'utilizzo a fini zootecnici dei terreni.

Art. 5 (Consegna e riconsegna dei terreni)

La stipula del contratto costituisce consegna. La consegna può essere disposta anche con atto a parte.

Alla scadenza della concessione, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale eventualmente costituito sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione agraria a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 6 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna ai terreni e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, al cui riscontro si procederà anno per anno (comprendenti opere di pulizia, manutenzione, ripristino aree pascolive, sistemazione viabilità, sistemazione fruibilità sorgenti).

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, o la non effettuazione dei miglioramenti, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni o il diverso termine fissato, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso il concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in assegnazione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 7 (Migliorie)

Fatti salvi gli obblighi in tal senso a carico del concessionario, l'ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire egli stesso opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno

eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione, entro i limiti contrattualmente previsti. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio o zootecnica, potranno essere valutate riduzioni del canone, comunque mai eccedenti il 20%. Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il concessionario, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 8 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

Nello svolgimento delle attività è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, l'assegnatario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Egli resterà l'unico responsabile di fronte ai terzi.

Art. 9 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dei terreni)

Nella conduzione dei terreni il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

- A) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- B) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- C) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
 - D) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
 - E) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
 - F) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);
 - G) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
 - H) mantenere e gestire i terreni nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni dell'azione –Sistemi pascolivi estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e successivi comunque vigenti;
 - I) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'concessionario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie

- a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 10 (Oneri per la proprietà)

L'Ente proprietario concede i terreni nelle condizioni di fatto esistenti, senza alcun onere di miglioramento fondiario, manutenzione straordinaria, realizzazione opere di approvvigionamento idrico ed energetico.

Art. 11 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

- utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- asportare il letame dal pascolo;
- superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- effettuare il pascolo vagante;
- effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la

pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;

- pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- circolare con veicoli non autorizzati;
- alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nei terreni.

Art. 12 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto esclusivo e unico responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 13 (Inadempienze e penalità)

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- **art. 1 durata della monticazione e carico:**
- violazione periodo minimo di monticazione: € 15,00/giorno;

- **art. 9 oneri particolari per la gestione dei terreni:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e b): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed i): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.

1. **art. 11 contravvenzione ai divieti:**

1. € 200,00.